



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Quater)

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 8406 del 2011, integrato da motivi aggiunti,  
proposto da:  
Consorzio Stabile Cogeschi e Soc Fatigappalti S.p.a., in persona dei rispettivi  
rappresentanti legali pro-tempore, rappresentati e difesi dagli avv.ti Marco Annoni  
e Andrea Segato, con gli stessi elettivamente domiciliati in Roma, via Udine, 6;

***contro***

ATER – Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale Pubblica del Comune di  
Roma, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa  
dall'avv. Gianluca Bravi, con domicilio eletto in Roma, via F P De Calboli, 20  
presso l'Avvocatura dell'Ente;

***e con l'intervento di***

ad opponendum:  
Unifica Soc. Coop, Cipea & Cariiee-Coeda-Unifica-Consorzio fra Imprese di  
Produzione Edilizia, Impiantistica ed Affini, in persona del legale rappresentante

pro-tempore, rappresentata e difesa dagli avv. Elena Paolini e Angelo Clarizia, con gli stessi elettivamente domiciliati in Roma, via Principessa Clotilde, 2;

*per l'annullamento*

del provvedimento di esclusione del costituendo RTI ricorrente dalla gara per l'appalto dei "Lavori di manutenzione e servizio di pronto intervento, video ispezione e spurgo fognature da eseguire in immobili ERP dell'ATER del Comune di Roma nel periodo 2012-2014";

e, ove occorra, della nota prot. 63469 del 5 ottobre 2011, con cui il RUP, valutato il contenuto dell'informativa ex art. 243 bis d. lgs. n. 163 del 2006 presentata dalle ricorrenti, ha ritenuto di non accogliere le osservazioni ivi formulate ed ha quindi confermato il provvedimento di esclusione; nonché dell'art. 14 del bando, nella parte in cui prevede che la solidità bancaria attestata dalle apposite dichiarazioni rilasciate da istituti bancari o intermediari autorizzati ai concorrenti debba essere riferita all'importo dei servizi previsti per ciascun lotto e per la condanna dell'ATER del Comune di Roma al risarcimento dei danni;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'ATER del Comune di Roma;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 giugno 2012 il Cons. Maria Luisa De Leoni e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con ricorso notificato l'11 ottobre 2011 e depositato il successivo 18 ottobre, il costituendo RTI (tra il Consorzio Stabile Cogeschi e Fatigappalti S.p.a.) impugna i provvedimenti indicati in epigrafe e ne chiede l'annullamento.

Riferisce di aver partecipato alla procedura aperta per l'appalto dei "Lavori di manutenzione e servizio di pronto intervento, video ispezione e spurgo fognature da eseguire in immobili ERP dell'ATER del Comune di Roma nel periodo 2012-2014" e di esserne stato escluso in ragione del mancato possesso del requisito di capacità economico-finanziaria di cui all'art. 14 del Bando, in quanto la mandante Fatigappalti Spa ha presentato dichiarazioni prive di riferimento alla solidità delle imprese (rectius impresa) per gli importi dei servizi.

A sostegno delle proprie ragioni deduce:

1. Violazione e falsa applicazione dell'art. 14 del bando, degli artt. 41, co. 1, lett. a) e 46, commi 1 e 1 bis, d. lgs. n. 163 del 2006 e s.m.i.; violazione dei principi sanciti dalla giurisprudenza in materia di valutazione dei requisiti per la partecipazione alle gare ad evidenza pubblica e di interpretazione ed applicazione delle disposizioni della lex specialis di gara. Eccesso di potere per illogicità manifesta, carenza di istruttoria travisamento dei fatti, falso presupposto.

Precisa, in primo luogo, il ricorrente che l'art. 41, co. 1, del d. lgs. n. 163 del 2006 richiede, ai fini della conformità delle dichiarazioni rilasciate dagli Istituti bancari, che esse siano rilasciate mediante "dichiarazione di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del d. lgs. 1° settembre 1993, n. 385", senza alcuna correlazione all'importo dell'appalto posto a base di gara.

In secondo luogo, evidenzia che le dichiarazioni bancarie prodotte dalla Fatigappalti recano nei rispettivi "oggetti" sia l'indicazione dei dati relativi alla gara che l'importo a base d'asta di ciascun lotto, dato dalla sommatoria dell'importo dei lavori e dei servizi, sicché le dichiarazioni rilasciate da Intesa San Paolo S.p.a. e B.N.L. S.p.a. alla Fatigappalti attestano una solidità bancaria più elevata rispetto a

quella richiesta dalla *lex specialis*, tenuto conto dell'oggetto delle dichiarazioni bancarie ai fini della dimostrazione del possesso del requisito, poiché esso è parte sostanziale ed integrante delle dichiarazioni, queste, peraltro, non possono essere interpretate indipendentemente dall'oggetto.

Aggiunge il ricorrente che la formulazione dell'art. 14 del bando non costituiva condizione ostativa alla Commissione di gara per considerare valide, ai fini della dimostrazione del possesso del requisito di capacità economica e finanziaria, le attestazioni bancarie che invece di indicare l'importo dei servizi hanno indicato il maggior importo di ciascun lotto posto a base di gara, comprensivo dei lavori e dei servizi, come quelle in argomento. E ciò in quanto le predette dichiarazioni costituivano, comunque, un indizio del requisito richiesto obbligando la S.A., ai sensi dell'art. 46 del ripetuto d. lgs. n. 163 del 2006, a richiedere al partecipante di integrare o chiarire il contenuto del documento già prodotto.

Ove, tuttavia, l'esclusione fosse fondata sulla previsione dell'ultimo paragrafo dell'art. 14 del bando, vale a dire per "la non corretta o inesatta corrispondenza rispetto ai requisiti minimi ivi specificati", ma la motivazione del provvedimento non ne fa cenno, tale clausola viene impugnata per violazione dei principi di economicità, efficacia e imparzialità dell'attività amministrativa;

2. violazione e falsa applicazione dell'art. 41, co. 1, lett. a) del d. lgs. n. 163 del 2006 e s.m.i. e dei principi in materia di partecipazione alle gare ad evidenza pubblica. Eccesso di potere per illogicità manifesta.

Viene dedotta la illegittimità della previsione dell'art. 14 del bando nella parte in cui richiede che le dichiarazioni bancarie debbano attestare la solidità economica e finanziaria "per un importo non inferiore all'importo previsto per i servizi di ciascun lotto di appalto", in quanto tale previsione non è prevista dalla legge ed appare del tutto illogica ove si consideri che l'importo dei servizi rappresenta circa il 30% dell'importo a base d'asta.

Ciò costituisce un aggravio ulteriore per i concorrenti sia rispetto alla disciplina comunitaria che a quella nazionale in assenza, peraltro, di esigenze particolari dell'Amministrazione, dovendosi ritenere come presupposto necessario perché una impresa possa partecipare ad una procedura di affidamento di un appalto pubblico la sua idoneità ad adempiere la prestazione dedotta in contratto, individuata secondo la normativa vigente.

Con atto di motivi aggiunti notificato il 26 gennaio 2012 e depositato il successivo 9 febbraio, il ricorrente Consorzio impugna la Determinazione direttoriale n. 277 del 23 dicembre 2011, nella parte in cui viene disposta la revoca della Determinazione direttoriale n. 116 del 5 luglio 2011 e di conseguenza del bando di gara per l'affidamento dell'appalto dei "Lavori di manutenzione e servizio di pronto intervento, video ispezione e spurgo fognature da eseguire in immobili ERP dell'ATER del Comune di Roma nel periodo 2012-2014".

Con l'impugnata determinazione direttoriale la Stazione appaltante, in dichiarata esecuzione dell'ordinanza cautelare di questa Sezione, ha disposto anche la riammissione del ricorrente alla gara.

Avverso il provvedimento direttoriale vengono dedotti i seguenti motivi:

1. violazione dell'art. 21 quinquies della legge n. 241 del 1990 e dell'art. 12, co. 7, del Disciplinare di gara, nonché dei principi di correttezza e buon andamento dell'azione amministrativa sanciti dall'art. 97 Cost. e della tutela dell'affidamento. Eccesso di potere per carenza di motivazione, illogicità manifesta, difetto di istruttoria, sviamento.

Le motivazioni riportate nell'atto impugnato a sostegno dell'adottata revoca non sono idonee a giustificare l'adozione del provvedimento di autotutela impugnato.

Riconosciuta, da parte del ricorrente Consorzio, la possibilità per la P.A. di caducare gli atti di gara anche nel caso in cui sopravvengano circostanze che determinano un mutamento dell'interesse pubblico all'espletamento della gara,

tuttavia, in tal caso, sorge l'obbligo di dare puntuale motivazione di tali sopravvenute circostanze, in particolare, quando vengono in considerazioni valutazioni di opportunità, come nel caso di specie. Le circostanze sopravvenute elencate nella Determinazione direttoriale impugnata appaiono del tutto generiche, con conseguente violazione dei principi enunciati in rubrica.

Sottolinea il ricorrente la sussistenza del relativo finanziamento sin ob origine e che solo in virtù di una libera determinazione l'ATER ha scelto di utilizzare diversamente le somme destinata alla gara per far fronte ad altri impegni.

In sostanza, l'ATER ha non ha agito diligentemente ed il suo modus operandi dimostra un comportamento colposamente negligente.

Avanza, infine, domanda di risarcimento dei danni subiti dal RTI ricorrente a titolo di responsabilità precontrattuale nei limiti sia delle spese inutilmente sopportate per la partecipazione alla gara, sia della c.d. perdita di chance, da valutare secondo il criterio equitativo di cui all'art. 1226 c.c.

In via del tutto subordinata, nella ipotesi non vengano riconosciute le predette somme a titolo di responsabilità precontrattuale, chiede che vegano riconosciute a titolo di indennizzo ex art. 21 quinquies della legge n. 241 del 1990, per la somma di € 27.895,00, nonché una ulteriore somma a titolo di perdita di chance da liquidarsi secondo il criterio equitativo di cui all'art. 1226 c.c. ovvero la maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria.

Con memoria depositata in prossimità della pubblica udienza, il RTI ricorrente dichiara il proprio interesse alla definizione del ricorso introduttivo, avendo l'ATER provveduto alla riammissione del RTI ricorrente esclusivamente in ottemperanza all'ordinanza cautelare di questo TAR n. 4135 del 10 novembre 2011.

L'ATER del Comune di Roma, costituitasi in giudizio, conclude per il rigetto del ricorso.

All'Udienza del 13 giugno 2012 la causa è stata trattenuta in decisione.

## DIRITTO

Oggetto del ricorso introduttivo è il provvedimento con cui è stata disposta l'esclusione del costituendo RTI ricorrente dalla gara per l'affidamento dei "Lavori di manutenzione e servizio di pronto intervento, video ispezione e spurgo fognature da eseguire in immobili ERP dell'ATER del Comune di Roma nel periodo 2012-2014" in ragione del mancato possesso del requisito di capacità economico-finanziaria di cui all'art. 14 del Bando da parte della mandante Fatigappalti Spa, avendo presentato dichiarazioni prive di riferimento alla solidità delle imprese (*rectius* impresa) per gli importi dei servizi.

Il ricorso merita accoglimento.

Con diffuse argomentazioni il ricorrente RTI in sostanza assume che le dichiarazioni bancarie prodotte sono conformi a legge ed attestano una solidità economica e finanziaria ben più elevata rispetto a quella richiesta dalla *lex specialis* di gara, con specifico riferimento dell'oggetto della gara e degli importi complessivi.

Dette argomentazioni devono essere condivise.

Il ricorrente RTI ha prodotto due referenze bancarie, indicanti nell'oggetto l'importo a base d'asta di ciascun lotto, comprensivo sia dell'importo dei lavori sia dell'importo dei servizi, diversamente dall'indicazione dell'art. 14 del bando di gara, che richiedeva il solo importo dei servizi.

Rileva il Collegio che, quanto alle referenze bancarie di cui è questione, è il dato sostanziale relativo alla loro idoneità ad attestare l'affidabilità del concorrente RTI.

Del resto, lo stesso art. 41 del Codice dei contratti consente all'impresa concorrente di provare la propria capacità economica e finanziaria mediante qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante. Indice logico, questo, che induce a non condividere la tesi della inidoneità a comprovare

la detta capacità delle due referenze bancarie di che trattasi solo perché recanti un importo diverso (ma maggiore) di quello indicato dall'art. 14 del bando di gara, costituendo esso la sommatoria sia dei lavori che dell'importo dei servizi.

La qualità rilevante delle referenze bancarie è quella di essere idonee a dimostrare la qualità dei rapporti in atto con le società, per le quali le referenze sono richieste, quali la correttezza e la puntualità di queste nell'adempimento degli impegni assunti con l'istituto, l'assenza di situazioni passive con lo stesso istituto o con altri soggetti, sempre che tali situazioni siano desumibili dai movimenti bancari o da altre informazioni in loro possesso e certo non anche sulla effettiva consistenza economica e finanziaria dei concorrenti, trattandosi di elementi che, di fatto, potrebbero non essere conosciuti dagli istituti bancari (cfr. Consiglio Stato, sez. V, 23 giugno 2008 , n. 3108).

Del resto, la giurisprudenza ha già osservato che la presentazione di idonee referenze bancarie comprovate dalla dichiarazione di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati non può considerarsi quale requisito "rigido", dovendosi conciliare l'esigenza della dimostrazione dei requisiti partecipativi con il principio della massima partecipazione alle gare di appalto, con conseguente necessità di prevedere dei temperamenti rispetto a quelle imprese che non siano in grado, per giustificati motivi, di presentare le referenze indicate (cfr. T.A.R. Lazio Roma, sez. III, 03 maggio 2007 , n. 3874). A maggior ragione, dunque, la non "rigidità" del requisito di che trattasi impone l'ammissione alla gara in presenza di referenze bancarie che riportano inequivoci riferimenti sia alla specifica gara sia al valore economico dell'appalto ancorché indicante l'importo dei servizi con riferimento all'importo di ciascun lotto posto a base di gara, comprensivo dei lavori e dei servizi, come quelle rilasciate alla Fatigappalti dagli istituti Intesa San Paolo S.p.a. e B.N.L. S.p.a.

Tuttavia, quand'anche vi fossero stati dubbi sulle referenze bancarie prodotte, essendo incontestabile che le stesse attestassero comunque la solidità bancaria, essendo state rilasciate per un importo superiore a quello richiesto, la Commissione di gara era tenuta ad applicare l'art. 46 del d.lgs. n. 163 del 2006 e richiedere chiarimenti o integrazioni, come, peraltro, indicato dall'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici con il parere n. 33 del 24 febbraio 2011 reso su caso simile.

Dall'accoglimento del ricorso introduttivo, deriva l'interesse del ricorrente ad impugnare il successivo atto con cui vengono revocati gli atti di gara.

A diversa conclusione deve giungersi in relazione all'atto di motivi aggiunti, con cui viene censurata la revoca della Determinazione direttoriale n. 116 del 5 luglio 2011 e di conseguenza del bando di gara per l'affidamento dell'appalto dei "Lavori di manutenzione e servizio di pronto intervento, video ispezione e spurgo fognature da eseguire in immobili ERP dell'ATER del Comune di Roma nel periodo 2012-2014".

L'art. 21 quinquies della legge n. 241 del 1990, come noto, detta i presupposti che, in via alternativa, possono legittimare l'esercizio del potere di revoca da parte dell'Autorità amministrativa competente, vale a dire: sopravvenuti motivi di pubblico interesse; mutamento della situazione di fatto; nuova valutazione dell'interesse pubblico originario.

L'ordinamento, quindi, ammette la revoca di provvedimenti amministrativi diventati inopportuni in base a nuove circostanze sopravvenute ed anche per una nuova valutazione dell'interesse pubblico originario (Cons. Stato, sez. V, 18 gennaio 2011, n. 283).

Nella fattispecie, L'ATER ha ritenuto di dover revocare gli atti della gara in questione, facendo espressa applicazione dell'art. 21 quinquies della legge n. 241 del 1990 che, come si legge nello stesso atto, consente l'esercizio del potere di

revoca di atti amministrativi per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, nel caso di mutamento della situazione di fatto che ha dato origine al provvedimento da revocare ed a seguito di una nuova valutazione dell'interesse pubblico originario.

Le circostanze sopravvenute, diversamente da quanto dedotto dal RTI ricorrente, sono state puntualmente e minuziosamente elencate nel provvedimento di revoca e, sulla base della nuova situazione, diversamente valutato è risultato l'interesse pubblico originariamente considerato.

Esse, contrariamente a quanto affermato dal ricorrente RTI, non appaiono né generiche né determinate dall'arbitrio dell'Amministrazione, che volontariamente ha deciso di utilizzare le somme destinate alla gara per far fronte ad altri impegni.

Invero, che l'ATER abbia dovuto impegnare cospicue somme di Bilancio per far fronte agli interventi già appaltati in ragione della mancata erogazione da parte della Regione Lazio delle somme dovute per gli appalti aggiudicati, ovvero che a carico dell'Azienda siano in corso dei pignoramenti e, quindi, in sostanza a causa del mancato rispetto degli impegni assunti da parte della Regione stessa e, non da ultimo, la recente disposizione che ha istituito l'imposta municipale (IMU), che comporterà, per l'Azienda intimata, la necessità di prevedere adeguate risorse in Bilancio, sono tutte ragioni che, di fatto, hanno comportato una diversa valutazione dell'interesse pubblico, determinando un ridimensionamento della programmazione dell'attività di manutenzione del patrimonio immobiliare.

La revoca, quindi, si è resa necessaria stante le specifiche ragioni che l'hanno determinata. Sono state infatti chiaramente indicate (e non risultano manifestamente irragionevoli) le ragioni di pubblico interesse (attuale e concreto) che hanno determinato l'adozione dell'atto di autotutela e che risultano prevalenti rispetto agli altri interessi militanti in favore della conservazione degli atti oggetto della revoca.

Del resto, la giurisprudenza ha chiarito che, in materia di contratti della P.A., il potere di non procedere all'aggiudicazione (definitiva o provvisoria) di una gara ben può trovare fondamento, in via generale, in specifiche ragioni di pubblico interesse (Cons. Stato, Sez. III, 15 novembre 2011, n. 6039; Sez. VI, 17 marzo 2010, n. 1554)

Né può giungersi a diversa conclusione in relazione alla circostanza che l'amministrazione nell'atto di revoca non ha indicato anche l'ammontare dell'indennizzo da liquidare alla parte, così come previsto dai commi 1 bis e 1 ter dell'art. 21 quinquies della legge n. 241 del 1990.

Per giurisprudenza costante, infatti, l'eventuale mancata previsione dell'indennizzo non ha efficacia viziante o invalidante dell'atto di revoca ma legittima solo il privato ad azionare la relativa pretesa patrimoniale, anche davanti al giudice amministrativo (Consiglio di Stato, sez. VI, n. 1554 del 17 marzo 2010).

L'avversata revoca risulta dunque legittima poiché adottata proprio nella discrezionale (e nella specie legittima) esplicazione di quel potere di rivisitazione per ragioni di opportunità del proprio operato specificamente conseguente ad una nuova valutazione dell'interesse pubblico originario.

La acclarata legittimità della revoca importa dunque la infondatezza dell'atto di motivi aggiunti in esame, nella parte in cui di detta revoca viene chiesto l'annullamento, ma anche (conseguentemente) della parte in cui con esso viene chiesto il risarcimento del danno a titolo di responsabilità precontrattuale nei limiti sia delle spese inutilmente sopportate per la partecipazione alla gara, sia della c.d. perdita di chance, da valutare secondo il criterio equitativo di cui all'art. 1226 c.c.

Osserva il Collegio che, come noto, pur potendosi ritenere configurabile una responsabilità precontrattuale per la revoca della gara (Ad. Pl., 5 settembre 2005, n. 6; da ultimo, TAR Puglia, Bari, sez. I, 12 gennaio 2011, n. 20 e TAR Campania, Napoli, sez. VIII, 5 aprile 2012, n. 1646) qualora si possa obiettivamente

riscontrare il mancato rispetto dei generali canoni di correttezza in contraendo, tuttavia, purché sussista una tale responsabilità per “culpa in contraendo” a carico della Pubblica amministrazione occorre, da un lato, che il comportamento tenuto dalla P.A. risulti contrastante con le regole di correttezza e buona fede di cui all’art. 1337 cod. civ.; dall’altro, che lo stesso comportamento abbia ingenerato un danno del quale viene chiesto il ristoro.

Ora, nella specie, ad avviso del Collegio, nessun affidamento può essere stato ingenerato nel ricorrente durante le fasi di gara, se solo si considera che lo stesso ne era stato, ancorché illegittimamente, escluso.

Neanche è ravvisabile un comportamento negligente o una mancanza di vigilanza e di coordinamento sugli impegni economici da parte dell’ATER, poiché le inadempienze che hanno comportato l’impossibilità di giungere alla conclusione della procedura di gara sono derivate dalle inadempienze della Regione Lazio, nonché dalla introduzione di nuove imposte.

In conclusione, la domanda di risarcimento per responsabilità pre-contrattuale va respinta, anche in considerazione che per quanto riguarda le spese di partecipazione, la mancata aggiudicazione di una gara d'appalto rappresenta un'evenienza del tutto ordinaria e che rientra nel campo del rischio d'impresa.

Del pari infondata è la subordinata domanda di parte ricorrente di essere indennizzata per il pregiudizio comunque subito ai sensi dell'art. 21 quiquies della legge n. 241 del 1990.

Al riguardo va infatti osservato che l'art. 21 - quinquies, comma 1, della L. n. 241 del 1990, come modificato ed integrato dalla l. n. 15 del 2005, nel sancire l'obbligo dell'amministrazione di provvedere all'indennizzo dei soggetti direttamente interessati, quale ristoro dei pregiudizi provocati dalla revoca, ha riguardo ai provvedimenti amministrativi ad efficacia durevole, tra i quali, pacificamente, non rientra il bando di gara.

La revoca di un bando di gara, pur dando avvio ad un procedimento complesso che non si risolve in un atto, non può essere qualificato quale atto avente efficacia durevole, con la conseguenza che rispetto ad esso non trova applicazione l'art. 21 quinquies, l. n. 241 del 1990, come modificato ed integrato dalla l. n. 15 del 2005, che sancisce l'obbligo dell'amministrazione di provvedere all'indennizzo dei soggetti direttamente interessati, quale ristoro dei pregiudizi provocati dalla revoca, precisando, peraltro, la stessa disposizione, che l'ambito applicativo ha riguardo ai provvedimenti amministrativi ad efficacia durevole. (T.a.r. Lazio, Roma, sez. I, 11.07.2006, n.5766). Nemmeno possono trovare applicazione nella fattispecie i successivi commi 1-bis e 1-ter del medesimo articolo, i quali - pur considerando anche gli atti amministrativi a efficacia istantanea - circoscrivono il sorgere del diritto all'indennizzo all'incidenza su rapporti negoziali (da intendersi ovviamente come rapporti già costituiti).

In conclusione il ricorso introduttivo va accolto, mentre l'atto di motivi aggiunti, deve essere respinto anche in relazione alla domanda di risarcimento dei danni per responsabilità precontrattuale ed indennizzo ai sensi dell'art. 21 quinquies della legge n. 241 del 1990.

Sussistono giustificati motivi, in considerazione della peculiarità delle questioni giuridiche trattate, per compensare integralmente tra le parti le spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater) definitivamente pronunciando sul ricorso introduttivo, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla il provvedimento di esclusione dalla gara; mentre respinge l'atto di motivi aggiunti, unitamente all'azione indennitaria ed alla domanda di risarcimento dei danni per responsabilità precontrattuale.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 giugno 2012 con l'intervento dei magistrati:

Italo Riggio, Presidente

Maria Luisa De Leoni, Consigliere, Estensore

Domenico Lundini, Consigliere

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 02/07/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)